

COMMERCIO ESTERO NEWS: FEBBRAIO 2006 A cura dell'Editrice Commercio Estero - Roma (www.commercioestero.it) I riferimenti entro parentesi rinviano alle corrispondenti pubblicazioni della stessa casa editrice.

Autore: Newsletter

In: Diritto civile e commerciale

IMPORTAZIONI? DI? PIUME

Con Decisione 2006/7/CE del 9 gennaio 2006, la Commissione CE, sulla scorta della vigente regolamentazione veterinaria comunitaria (REGIME, parte F), ha stabilito misure di protezione contro l' influenza aviaria attualmente presente in diversi Paesi terzi, disponendo la sospensione delle importazioni di piume non trattate provenienti da: Georgia, Armenia, Azerbaigian, Iran, Iraq e Siria.

Dette restrizioni rimarranno in vigore sino al 30 aprile 2006, salvo proroghe.

RESTITUZIONI? ALL? ESPORTAZIONE

Con Regolamento CE n. 2091/2005, la Commissione CE ha aggiornato, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l' Allegato del Regolamento CEE n. 3846/87 (REGIME C 213), concernente l' elenco dei prodotti agricoli beneficiari delle restituzioni all' esportazione (cereali, carni, formaggi, ortofrutticoli, vini, trasformati, ecc.), per tener conto della recente approvazione del Regolamento CE n. 1719/2005, con cui e' stata adottata la versione 2006 dell' Allegato I del Regolamento CEE n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e

statistica ed alla tariffa doganale comune.

NORMATIVA? ANTIDUMPING

Con Regolamento CE 2117/2005, il Consiglio UE, tenuto conto dei progressi compiuti dall'Ucraina nello sviluppo di un'economia di mercato, ha modificato il Regolamento CE 384/96 (TARIFFA N 11), concernente la difesa contro le importazioni oggetto di dumping (inteso come vendita sottocosto) da parte di Paesi non membri della Comunità europea, deperando l'Ucraina stessa dall'elenco dei Paesi tuttora considerati ad economia di Stato.

In relazione a ciò, in caso di indagini antidumping riguardanti le esportazioni ucraine, la determinazione del cosiddetto "valore normale" per il calcolo dell'eventuale dumping verrà effettuata secondo i criteri applicati nei confronti dei Paesi ad economia di mercato.

PREFERENZE? TARIFFARIE GENERALIZZATE

Con Decisione 2005/924/CE, la Commissione CE ha adottato l'elenco dei Paesi terzi che potranno beneficiare, dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008, del regime speciale di incentivazione "per lo sviluppo sostenibile e il buon governo", come previsto dall'articolo 26 del Regolamento CE n. 980/2005 (TARIFFA F 5), riguardante il nuovo Sistema di Preferenze tariffarie Generalizzate (SPG) per il decennio 2006/2015, adottato dalla Comunità europea per favorire le esportazioni dei Paesi in via di sviluppo, grazie ad un trattamento tariffario privilegiato.

Risultano inseriti in detto elenco i seguenti Paesi:

Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Georgia, Guatemala, Honduras, Sri Lanka, Repubblica moldova, Mongolia, Nicaragua, Panama, Perù, El Salvador e Venezuela.

IMPOSTA? SUL? VALORE? AGGIUNTO

Con Direttiva

2005/92/CE, il Consiglio UE, derogando dai propri poteri di fissazione

delle aliquote IVA, e? intervenuto sulla cosiddetta Sesta Direttiva IVA, n. 77/388/CEE (MERCATO UNICO 23), prorogando ulteriormente, sino al 31 dicembre 2010, la possibilita' per gli Stati membri di fissare autonomamente l' aliquota normale dell' imposta sul valore aggiunto, in una percentuale comunque non inferiore al 15%.

Il livello dell'aliquota normale da applicarsi dopo il 31 dicembre 2010, dovrebbe essere successivamente fissato, all' unanimita', dallo stesso Consiglio UE.

CONGELAMENTO? DEI? CAPITALI? JUGOSLAVI

Con Regolamento CE n. 23/2006 del 9 gennaio 2006, la Commissione CE ha modificato l' Allegato I del Regolamento CE n. 1763/2004 (LEGISLAZIONE D 300-129), istitutivo di misure restrittive a sostegno delle attivita' del Tribunale penale internazionale per l' ex Jugoslavia.

In particolare, e' stato disposto l' aggiornamento dell' elenco delle persone fisiche accusate dallo stesso Tribunale, nei confronti delle quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e finanziarie detenute all' estero.

RELAZIONI? CON? LA? LIBERIA

Con Posizione Comune 2006/31 del 23 gennaio 2006, il Consiglio UE ha prorogato sino al 22 dicembre 2006 l' operativita' della Posizione Comune 2004/137, base giuridica del Regolamento CE 234/2004 (REGIME APP. B 761), con cui sono state a suo tempo adottate una serie di sanzioni economiche nei confronti della Liberia, consistenti, in particolare, nel divieto di forniture di armi, attrezzature repressive ed equipaggiamenti militari, oltre che nel blocco delle importazioni nella Comunita' di diamanti grezzi, tronchi e prodotti di legno di provenienza liberiana.

RELAZIONI? CON? LO ZIMBABWE

Con Posizione Comune 2006/51 del 30 gennaio 2006, il Consiglio UE, visto il persistere delle gravi violazioni dei diritti umani e delle liberta? fondamentali perpetrate dal governo dello Zimbabwe, ha prorogato sino al 20 febbraio 2007 la Posizione Comune 2004/161, base giuridica del Regolamento CE n. 310/2002 (REGIME APP.C 177), con cui erano state vietate le esportazioni, dirette o indirette, di materiali e attrezzature repressive ed era stato disposto, altres?, il divieto di consulenze e assistenza connesse ad attivita? militari e stabilito, infine, il congelamento dei capitali detenuti all'estero dalle personalit? governative locali e da persone fisiche o giuridiche ad esse collegate.

RELAZIONI? CON? LA? COSTA D? AVORIO

Con Posizione

Comune 2006/30 del 23 gennaio 2006, il Consiglio UE ha prorogato sino al 15 dicembre 2006 l' operativita' della Posizione Comune 2004/852, (REGIME APP. C 193), con cui era stato stabilito un embargo su armi, materiali connessi e assistenza militare ed erano stati congelati i capitali esteri relativamente alla Costa d? Avorio.

Oltre a cio?, e?

stata anche vietata l? importazione diretta o indiretta di tutti i diamanti grezzi della Costa d? Avorio nella Comunita?.

CAMPAGNA ABBONAMENTI? 2006

L? Editrice Commercio Estero informa di aver avviato

la ?Campagna abbonamenti 2006? relativamente alle proprie pubblicazioni a fogli mobili di aggiornamento che da oltre trent? anni costituiscono un importante, e spesso indispensabile, strumento professionale per tutti gli operatori con l? estero. In particolare, viene precisato che a tutti i nuovi Abbonati verr? riconosciuto un eccezionale sconto pari al 30 % del prezzo di copertina che potr? consentire un risparmio

complessivo fino a 171 EURO.

Ulteriori e piu? dettagliate informazioni
sono disponibili al sito ?www.commercioestero.it?

copyright ? 2006

edizioni ece roma

Per qualsiasi problema concernente la presente news
letter contattare:

EDITRICE? COMMERCIO? ESTERO - ROMA - tel/fax
06.58.20.10.61 (r.a.)

www.commercioestero.it????????????? edicomes@tin.it

<https://www.diritto.it/commercio-estero-news-febbraio-2006a-cura-dell-editrice-commercio-estero-roma-ww-commercioestero-it-i-riferimenti-entro-parentesirinvinano-alle-corrispondenti-pubblicazioni-della-stessa-cas/>